

COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME)

PROVINCIA DI MESSINA

CAPITOLATO D'APPALTO

CONCESSIONE D'USO PLURIENNALE A PRIVATI DI AREE COMUNALI, PER INSTALLAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI DI GRANDI DIMENSIONI (mt. 6,00 X 3,00) PER AFFISSIONI DIRETTE.

1) OGGETTO E IMPORTO DELLA CONCESSIONE D'USO

Il presente capitolato speciale ha per oggetto la concessione d'uso pluriennale a privati, a titolo oneroso, di aree poste nel Comune di Giardini Naxos (ME) di proprietà comunale, al fine dell'installazione di impianti di grandi dimensioni (metri 6,00 x 3,00 ciascuno), non luminosi, con diritto di esercitarvi attività pubblicitaria mediante affissioni dirette, intese come affissioni di manifesti e simili effettuate da privati anche per conto altrui.

Gli impianti dovranno essere installati nelle postazioni individuate dal Comune di Giardini Naxos (nel prosieguo del presente atto denominato "Amministrazione"), come identificate nei seguenti allegati B 1, B2 e B3 del presente capitolato speciale:

- allegato B 1 : elenco Impianti, con indicazione dei pannelli per ciascun Foglio del corrispondente numero identificativo nel Piano comunale degli impianti, descrizione del luogo di installazione, identificazione catastale del terreno. Fogli del P.G.I.;
- allegato B2: planimetria 1: 2.000 del territorio comunale con individuazione postazioni;
- allegato B3: tipologia tipo di impianto pubblicitario per affissioni.

SI PRECISA CHE:

IL FOGLIO 1 INIZIA ALL' ALTEZZA DELLA CHIESA S. PANCRAZIO E FINISCE CON IL LATO MESSINA DELLA VIA ZARA;

IL FOGLIO 2 INIZIA CON IL LATO CATANIA DELLA VIA ZARA E FINISCE POCO PRIMA DEL PONTE DELLO SVINCOLO AUTOSTRADALE O PONTE SALLUZZO.

Le aree sono concesse solo per l'installazione e gestione degli impianti, con esclusione di ogni altro uso.

Gli impianti installati, dal soggetto che risulterà aggiudicatario della relativa concessione d'uso pluriennale, nel prosieguo del presente atto denominato "Concessionario", dovranno essere rimossi entro e non oltre quindici giorni dalla scadenza del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare variazioni all'ubicazione degli impianti e/o alle caratteristiche tecniche degli stessi, qualora se ne presentasse la necessità per motivi tecnici o esigenze pubbliche, stabilendo altre collocazioni o caratteristiche tali da non ridurre il valore dell'impianto a fini pubblicitari: in tal caso la ditta aggiudicataria è tenuta ad uniformarsi alla richiesta comunale.

2) CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti dovranno essere installati e gestiti dal Concessionario nel rispetto delle normative in materia, incluse le disposizioni comunali contenute nel Regolamento per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e nel Piano Generale degli Impianti di affissione e altri mezzi pubblicitari, e alle condizioni indicate nel presente capitolato speciale.

Gli impianti devono essere realizzati tutti secondo lo schema e le dimensioni di cui all'allegato B3 del presente capitolato speciale.

Le strutture portanti devono essere realizzate in metallo verniciato con polveri epossidiche, nei colori stabiliti per i varie fogli di cui all'allegato B3, previo trattamento di zincatura od ossidazione elettrolitica. Esse devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento e saldamente ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. I plinti di ancoraggio delle strutture devono essere realizzati in calcestruzzo e/o convenientemente armati, e devono essere calcolati per sopportare le strutture stesse. Le parti di impianto destinate ad accogliere i manifesti devono essere costituite da una plancia in lamiera zincata.

Il Concessionario dovrà depositare presso l'Amministrazione, prima della stipula del contratto:

- progetto esecutivo di dettaglio in triplice copia, redatto e sottoscritto da un Tecnico asseverante - a

ciò incaricato dal Concessionario a propria esclusiva cura e spese comprensivo di una Relazione tecnica contenente indicazioni di dettaglio dei materiali e degli ancoraggi, nonché di elaborati dai quali si evinca il rispetto delle prescrizioni dell'allegato B3 e del presente articolo, e in particolare che la progettazione e installazione degli impianti tiene conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DPR 445/2000) con la quale si attesta che il mezzo pubblicitario che si intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilità che la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità, e che il Concessionario si impegna a rimuovere, a proprie spese, il mezzo pubblicitario qualora richiesto, nei termini e nelle forme di cui al presente capitolato speciale.

3) ATTO DI CONCESSIONE

La concessione d'uso è effettuata mediante sottoscrizione di contratto tra l'Amministrazione e l'aggiudicatario; al contratto è allegato il presente capitolato speciale.

Il Concessionario dovrà presentarsi per la stipula del contratto nel giorno e nel luogo indicati dall'Amministrazione.

Il contratto stipulato sostituisce le autorizzazioni comunali previste dal Regolamento per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni di Giardini Naxos.

4) DURATA

La durata della concessione è di anni sei, decorrenti dalla data di stipula del contratto tra l'Amministrazione e l'aggiudicatario. Alla scadenza di tale periodo il rapporto contrattuale si risolverà di diritto, senza alcun onere di disdetta da parte dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva di prorogare il contratto, per un periodo non superiore a un anno, previo avviso da comunicarsi per iscritto al Concessionario almeno due mesi prima della scadenza del termine.

5) AMMONTARE E PAGAMENTO DEL CANONE

L'importo annuo del canone di concessione è quello che corrisponde all'applicazione dell'aumento offerto dal Concessionario, risultante dagli esiti della gara, al canone annuo di euro 2.000,00, per ogni impianto, adottato come base d'asta.

L'importo dovuto negli anni solari iniziale e finale della concessione si ottiene applicando il canone annuo al numero dei giorni dell'anno in cui è in vigore la concessione.

A partire dal secondo anno solare, l'importo annuo del canone è aumentato in misura pari alla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (senza tabacchi), rilevata nell'ultimo mese disponibile.

Il canone di concessione per ciascun anno solare, nella misura risultante dall'aggiudicazione, è corrisposto dal Concessionario con bonifico bancario in favore del Comune presso la Tesoreria comunale.

Il pagamento del canone annuo avviene: nell'anno solare iniziale della concessione, integralmente alla stipula della concessione; per gli anni solari successivi, in due rate di eguale ammontare entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno; nell'anno solare finale della concessione, entro il 31 gennaio.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento del canone comporta la corresponsione della penalità di cui al successivo articolo 11 e degli interessi di mora al tasso legale annuo, fatta salva l'ipotesi di risoluzione della concessione.

Il canone è dovuto per tutta la durata della concessione anche nel caso di mancato utilizzo degli impianti o di loro installazione tardiva rispetto ai termini prescritti nel presente capitolato speciale, ferma in tal caso la corresponsione della penalità di cui al successivo articolo 11.

Non è previsto alcuno scomputo dal canone di concessione in relazione a:

- oneri sostenuti dal Concessionario per la fornitura, installazione e gestione degli impianti;
- Imposta comunale sulla pubblicità, di cui al D.lgs 507/1993;
- C.O.S.A.P..

6) ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a:

- Ottenere, prima di installare gli impianti, eventuali autorizzazioni, nulla osta o permessi non di competenza dell' Amministrazione in modo particolare quello dell' ANAS;
- installare tutti gli impianti oggetto del presente capitolato speciale entro 30 giorni dall' Autorizzazione dell' ANAS e fornire all' Amministrazione la dichiarazione di avvenuto collaudo effettuato da parte di un tecnico abilitato entro i successivi 30 giorni;
- installare gli impianti pubblicitari conformemente alle caratteristiche tecniche indicate nell'articolo 2 e nell'allegato B3 del presente capitolato speciale e nei luoghi indicati negli allegati B1 e B2;
- effettuare a propria cura e spese tutti i lavori e le opere complementari alla collocazione degli impianti, compresa la eventuale sistemazione a verde delle aree circostanti, il ripristino delle eventuali pavimentazioni, lo smaltimento dei materiali di scavo e di risulta;
- identificare, a proprie spese, gli impianti con un'apposita targhetta metallica riportante i dati di cui all'art. 55 comma 1 del D.P.R. 495/1992 e il numero dell'impianto definito dall' Amministrazione, posta nella posizione indicata nell' allegato B3 del presente capitolato speciale;
- garantire per tutta la durata della concessione, a propria cura e spese: il perfetto stato di conservazione dei manufatti, sotto il profilo statico, funzionale ed estetico; la eventuale sostituzione di parti del manufatto usurate o avariate, anche per fatti accidentali imputabili a terzi o a forza maggiore; la pulizia periodica degli impianti, mantenendo nel contempo le immediate vicinanze degli stessi libere dalla sporcizia derivante dal loro utilizzo;
- non creare situazioni di pericolo o intralcio alla circolazione e adottare tutti gli accorgimenti atti a tutelare la sicurezza del transito pedonale e veicolare;
- evitare la permanenza sugli impianti di manifesti deteriorati, procedendo alla copertura degli impianti con poster bianchi (o giallo chiaro, o verde chiaro) in caso di temporanea mancanza di affissione. In difetto l'Amministrazione potrà procedere d'ufficio, in tal caso prelevando il relativo importo dal deposito cauzionale, che dovrà essere immediatamente reintegrato;
- acconsentire all' Amministrazione di effettuare ispezioni e controlli per verificare lo stato di manutenzione ed il decoro degli impianti, in tal caso provvedendo con sollecitudine a effettuare gli interventi di cui l'Amministrazione segnala la necessità;
- esercitare l'attività pubblicitaria di affissione diretta esclusivamente all'interno degli impianti, fermo restando che l'Amministrazione comunale ha sempre la facoltà di disporre la rimozione immediata della pubblicità esercitata fuori degli spazi consentiti;
- rimuovere la pubblicità ritenuta dall' Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico, contrarie al buon costume, lesive della dignità delle persone, della moralità pubblica e in concorrenza con gli interessi del Comune. In tal caso la rimozione deve avvenire entro il termine indicato nel provvedimento comunale: in caso di inadempimento l'Amministrazione può provvedere autonomamente, prelevando il relativo importo dal deposito cauzionale, che dovrà essere immediatamente reintegrato;
- rispettare le norme in materia di attività pubblicitaria vigenti o che intervenissero in corso di validità della concessione.

7) OBBLIGHI DEGLI AGGIUDICATARI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

Il Concessionario si impegna a operare nel rispetto della normativa vigente:

- in materia di rapporti di lavoro, applicando nei confronti dei lavoratori dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori, occupati nell'attività oggetto della concessione, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi integrativi territoriali applicabili nella località in cui si svolgono le prestazioni, anche se il Concessionario non è aderente alle associazioni stipulanti o abbia receduto da esse;
- per l'assicurazione contro gli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi di lavoro e accordi integrativi previsti per le imprese di categoria: in relazione a ciò è tenuto, prima di cominciare il servizio, a trasmettere all' Amministrazione la documentazione relativa alla denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, e successivamente a effettuare con regolarità i relativi versamenti;
- in materia di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro relative alla prevenzione degli infortuni, adottando le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette nonché dei terzi, nonché delle

misure generali di cui al d.lgs n. 81/2008, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità sia civile che penale; in relazione a ciò il Concessionario dovrà comunicare, prima dell'inizio del servizio, il nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione di cui all' art. 31 del d.lgs n. 81/2008.

8) ONERI E OBBLIGHI DELL' AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si impegna e si obbliga:

- a rilasciare per quanto di propria competenza e nei tempi stabiliti dalle disposizioni normative e regolamentari, permessi, nulla osta, autorizzazioni, concessioni per ogni e qualsiasi previsione dovute dal Concessionario a seguito della presente concessione;
- a indicare ed a mettere a disposizione del Concessionario le aree oggetto di intervento, con sottoscrizione in tale occasione di un apposito verbale.

9) GARANZIA PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA

La garanzia provvisoria prestata ai sensi dell'art. 4 del Bando di Gara dalla ditta aggiudicataria resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.

Anteriormente alla stipula del contratto, il Concessionario dovrà prestare, pena la decadenza dall'aggiudicazione, cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione, al netto degli oneri fiscali, che copre ogni onere derivante dalla mancata o incompleta osservanza degli obblighi derivanti dal presente capitolato speciale.

Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito mediante:

a) deposito infruttifero presso la Tesoreria dell' Amministrazione, in valuta legale o con assegni circolari (intestati direttamente al Tesoriere), o con libretti di deposito al portatore non vincolati, rilasciati da Istituti che abbiano uno sportello in provincia di Messina, o con Titoli di Stato (o garantiti dallo Stato) al corso del giorno di costituzione del deposito, in ogni caso producendo all' Amministrazione fotocopia della relativa quietanza di avvenuto versamento;

b) polizza assicurativa rilasciata da un' impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni e dal Dlgs n. 175/1995, oppure fideiussione bancaria rilasciata da un'azienda di credito di cui al D.lgs n. 385/1993 e successive modificazioni e/o integrazioni, oppure fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs n. 385 del 1.9.1993, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell' Economia e delle Finanze (l'autorizzazione deve essere allegata in copia conforme).

Dalla polizza o fideiussione dovrà risultare, a pena di decadenza dall'aggiudicazione: che il fideiussore si impegna a versare la somma dovuta dietro semplice richiesta dell' Amministrazione ed entro 15 giorni da tale richiesta, l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., l'inefficacia nei confronti dell' Amministrazione dell' omesso versamento dei premi.

La cauzione è svincolata su richiesta del Concessionario alla scadenza del contratto, previa constatazione dell'adempimento degli obblighi contrattuali, detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o rimborso spese, presentazione delle certificazioni da cui risultino che sono stati assolti dall'Impresa gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti assunti per lo svolgimento dei lavori di cui alla concessione.

10) SUCCESSIONE NELLA TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE

La concessione è rilasciata a titolo esclusivamente personale.

Il subentro da parte di un soggetto che produca all'Amministrazione una specifica autorizzazione in tal senso del Concessionario, è ammesso, alle stesse condizioni fissate nel presente atto e per il residuo termine di validità della concessione, solo se preventivamente l'Amministrazione abbia accertato il possesso da parte del subentrante dei requisiti generali previsti dalla legge.

Non è ammesso in alcun caso il subentro se non sia stato preventivamente provveduto al pagamento integrale di quanto dovuto dal Concessionario all' Amministrazione, a qualsiasi titolo, in dipendenza della concessione.

Si applica l'art. 116 del D.lgs n. 163/2006 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

11) PENALITA', RISOLUZIONE E DECADENZA DEL CONTRATTO

Potranno essere applicate sanzioni al Concessionario, previa contestazione e diffida ad adempiere, come sotto indicate:

- 100,00 euro per ogni episodio di inottemperanza degli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti: la sanzione è aumentata a 500,00 euro qualora dall'inottemperanza degli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti derivino rischi per la pubblica incolumità, e a 1.000,00 euro qualora si renda necessario per l'Amministrazione procedere d'ufficio agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, fermo restando che in tal caso l'Amministrazione si rivarrà sul deposito cauzionale in relazione alla spesa sostenuta;
- 50,00 euro per ogni giorno di ritardato pagamento del canone, oltre gli interessi moratori comunque dovuti, ferma la possibilità per l'Amministrazione di oscurare i poster affissi fino ad avvenuto pagamento del canone, dopodiché il Concessionario potrà ripristinarli a proprie spese;
- 20,00 euro per ogni giorno di ritardo nell'installazione di ogni impianto e di ritardo nella presentazione del relativo collaudo;
- 100,00 euro per ogni altra inottemperanza alle obbligazioni assunte dal concessionario nei confronti dell' Amministrazione.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione: qualora l'impresa aggiudicataria non proceda al pagamento, l'Amministrazione si rivarrà sulla cauzione.

L'Amministrazione potrà risolvere il contratto, previa contestazione e diffida ad adempiere, in caso di gravi inadempienze e/o irregolarità del Concessionario in relazione agli obblighi assunti con il presente capitolato speciale, quali a titolo di esempio la mancata o carente manutenzione degli impianti o il mancato versamento di canone o imposta di pubblicità o altri tributi comunali, fatto salvo in ogni caso il diritto dell' Amministrazione al risarcimento degli eventuali danni e al rimborso delle spese sostenute, anche rivalendosi sulla cauzione definitiva, e l'applicazione delle penali previste nel presente articolo.

In ogni caso la contestazione degli addebiti sarà comunicata con raccomandata A/R al Concessionario, che potrà nei successivi 15 giorni formulare giustificazioni per il proprio comportamento. Se il Concessionario non comunica entro tale termine alcuna giustificazione, o le giustificazioni addotte non siano ritenute accettabili dall' Amministrazione, quest'ultima diffida con raccomandata A/R il Concessionario ad adempiere entro un termine da essa indicato, non inferiore a 15 giorni: decorso inutilmente tale termine l'Amministrazione dichiara risolto unilateralmente il contratto, applica le eventuali penali, e/o attiva le altre azioni che ritiene adeguate.

Si applicano, inoltre, le sanzioni amministrative previste dal Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità, delle pubbliche affissioni e delle frecce private di indicazione, con le modalità in esso previste.

L'Amministrazione può risolvere la concessione, senza alcun preavviso, qualora un amministratore o il responsabile tecnico del Concessionario sia condannato con sentenza passata in giudicato per delitti contro la Pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica, il patrimonio, o sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia.

In caso di fallimento del Concessionario la concessione decade dal momento della dichiarazione di fallimento.

In tutti i casi di risoluzione o decadenza della concessione l'Amministrazione non è tenuta al rimborso al Concessionario dell'eventuale canone già pagato relativo ai mesi successivi, e gli impianti già installati divengono di proprietà del Comune. In tal caso l'Amministrazione può interpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria gara, secondo l'ordine della relativa graduatoria, al fine dell'affidamento con procedura negoziata della concessione per il residuo termine di validità di essa.

12) RECESSO ANTICIPATO DEL CONCESSIONARIO

Qualora per qualsivoglia motivo il Concessionario richieda di recedere anticipatamente dal contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di accordare o negare tale recesso, a suo insindacabile giudizio.

Qualora sia accolta la richiesta di recesso, il Concessionario sarà tenuto al versamento di un canone di concessione pari alla metà dell'importo dovuto sino alla scadenza contrattuale.

In tal caso l'Amministrazione può interpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria gara, secondo l'ordine della relativa graduatoria, al fine dell'affidamento con procedura negoziata.

13) DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammesso il subappalto. Per la ditta contraente è vietata la cessione anche parziale del

contratto.

14) RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Gli impianti realizzati sono di proprietà del Concessionario per tutta la durata della concessione.

Il Concessionario è responsabile di tutti i danni eventualmente arrecati a persone e/o cose nell'esercizio della concessione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi tipo di risarcimento. Il Concessionario, fino alla scadenza della concessione, provvederà a gestire gli impianti con personale proprio, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità sia civile che penale che dovesse derivare dall'installazione e gestione di essi.

In relazione a ciò il Concessionario si impegna a contrarre, per tutta la durata della concessione, una polizza di responsabilità civile verso terzi e operai (RCT/O) con primaria compagnia di assicurazione con un massimale minimo di euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per sinistro e per anno assicurativo, escludendo l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale connessa e/o comunque derivante dalla collocazione sul suolo pubblico degli impianti, rimozione e manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché dal loro conseguente utilizzo. Copia della polizza, debitamente quietanzata, dovrà essere depositata prima della stipula del contratto, pena decadenza dall'aggiudicazione.

L'assicurazione coprirà qualsiasi pretesa di terzi connessa in qualsiasi modo alla concessione, fermo restando che resteranno a carico del Concessionario le franchigie o scoperti presenti nella polizza di assicurazione, nonché il risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non liquidati dalla compagnia di assicurazione.

In ogni caso, a ogni scadenza dei premi dovrà essere depositata presso l'Amministrazione la copia della quietanza dei pagamenti.

15) NORME FINALI E DI RINVIO

Tutte le spese relative al contratto sono a carico del Concessionario. Qualunque modifica al contratto dovrà essere approvata mediante atto scritto.

16) ALLEGATI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente capitolato speciale:

ALLEGATO B 1 - elenco postazioni/fogli del P.G.I.

ALLEGATO B2 - planimetria 1: 2000 con individuazione postazioni

ALLEGATO B3 - schema e dimensioni impianto

SI PRECISA CHE:

IL FOGLIO 1 INIZIA ALL'ALTEZZA DELLA CHIESA S. PANCRAZIO E FINISCE CON IL LATO MESSINA DELLA VIA ZARA;

IL FOGLIO 2 INIZIA CON IL LATO CATANIA DELLA VIA ZARA E FINISCE POCO PRIMA DEL PONTE DELLO SVINCOLO AUTOSTRADALE O PONTE SALLUZZO.

17) FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato speciale e del conseguente contratto è competente il Foro di Messina.